

STATUTO

(emanato con D.R. n. 2454 del 30.9.1996 – pubblicato in GU del 7.10.1996 n. 235 – supplemento ordinario n. 165)

(aggiornato a agosto 2010)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

Definizione, fini e modalità di attuazione

Art. 1

Natura e funzioni

1.L'Università degli Studi di Perugia è una Istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, che si propone come fini primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, considerate inscindibili ai fini del perseguimento e della diffusione di una cultura aperta al confronto e alla collaborazione e volta allo sviluppo della società.

Art. 2

Titoli di studio

1. L'Università rilascia titoli di studio corrispondenti ai vari livelli di formazione universitaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa sugli ordinamenti didattici.

Art. 3

Autonomia

1. L'Università agisce con piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, nell'ambito dei principi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

2. L'Università esercita tale autonomia in modo da garantire l'efficienza delle proprie attività, la trasparenza e la pubblicità delle procedure e delle decisioni. A tal fine istituisce appropriati strumenti di controllo e di verifica.

Art. 4

Partecipazione ed informazione

1. L'Università conforma il funzionamento delle sue strutture al principio della partecipazione di tutte le componenti, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo, ed al principio della rappresentatività delle cariche elettive.

2. L'Università promuove azioni che favoriscono il superamento di ogni tipo di discriminazione.

3. L'Università provvede alla organizzazione e alla diffusione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca, delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti atti a facilitarne l'accesso e la fruizione, nel rispetto delle norme previste dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 5

Temporaneità delle cariche

1. L'Università, nel riconoscere l'esigenza di rotazione delle cariche elettive, stabilisce la durata delle stesse ponendo quale limite al rinnovo il doppio mandato consecutivo.
2. Chi abbia svolto due mandati consecutivi, anche se non interamente espletati, non può candidarsi alla stessa carica prima che sia trascorso un mandato pieno (*modifica emanata con decreto rettorale n. 20 del 10 gennaio 2005*).
- 3. Per la determinazione del limite di cui al precedente comma 2 non si tiene conto dei mandati già conclusi alla data di emanazione del decreto rettorale n. 20 del 10 gennaio 2005.** (*modifica emanata con D.R. n. 59 del 15.1.2007*)
4. Il limite del doppio mandato consecutivo è derogato per le rappresentanze elettive nei consigli di facoltà e nei consigli di corsi di studio, qualora il numero degli aventi diritto non permetta l'elezione della rappresentanza nella quota prevista. (*modifica emanata con decreto rettorale n.20 del 10 gennaio 2005*).

Norma Interpretativa : **abrogata**

Capo II

Libertà e diritti

Art. 6

Libertà di ricerca

1. L'Università promuove e tutela l'autonomia dei singoli ricercatori e delle strutture scientifiche nella scelta dei fini, dei temi, dei metodi e della organizzazione della ricerca, nel rispetto dei principi di dignità e libertà dell'uomo, di pacifica convivenza fra i popoli e di tutela dell'ambiente.

2. L'Università garantisce, a tale scopo, ai singoli ricercatori l'accesso ai finanziamenti e la utilizzazione degli strumenti e delle risorse disponibili.
3. L'Università garantisce alle strutture di ricerca l'equa e razionale distribuzione delle risorse finanziarie, tecniche e di personale di cui dispone, in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei singoli settori disciplinari.
4. L'Università favorisce la diffusione dei risultati dell'attività scientifica svolta nell'Ateneo.

Art. 7

Libertà di insegnamento e di studio

1. L'Università garantisce ai singoli docenti la piena libertà di insegnamento con riferimento sia al contenuto scientifico-culturale, sia al metodo didattico.
2. L'Università garantisce alle strutture didattiche piena autonomia e libertà per tutto quanto attiene all'organizzazione dei corsi di studio, nel rispetto della legislazione relativa agli ordinamenti didattici e della programmazione didattica.
3. Nel rispetto del principio sancito nel comma 1, gli organismi collegiali delle strutture didattiche assicurano il coordinamento degli insegnamenti e la razionale programmazione delle loro modalità di svolgimento, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo didattico e di favorire l'apprendimento degli studenti, dotandosi di opportune strutture di osservatorio e di verifica.
4. L'Università garantisce alle strutture didattiche l'equa e razionale distribuzione delle risorse finanziarie, tecniche e del personale di cui dispone, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze dei singoli settori disciplinari.
5. L'Università, nei limiti delle normative vigenti, garantisce agli studenti l'autonomia delle scelte culturali e professionali, fornisce ad essi adeguati servizi di orientamento e tutorato, assicura loro la compiuta partecipazione alle attività universitarie e riconosce il diritto degli stessi di esprimere liberamente le proprie opinioni, predisponendo allo scopo le strutture adeguate.

Art. 8

Diritto allo studio

1. L'Università, per quanto di sua competenza, promuove tutte le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, coordinando i propri interventi con l'Ente Regione e con altri enti pubblici e soggetti privati interessati. Assicura particolari agevolazioni agli studenti meritevoli e in condizioni economiche più disagiate, anche mediante l'attribuzione di borse di studio, di sussidi e favorendo l'erogazione di prestiti d'onore.

2. L'Università assicura, nell'ambito delle risorse disponibili, servizi didattici e di orientamento, amministrativi, culturali e ricreativi efficienti.

3. In particolare l'Università:

- agevola la frequenza ai corsi e lo studio mediante la predisposizione di orari articolati;
- predispone gli strumenti per garantire il diritto allo studio delle persone disabili;
- promuove corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza;
- istituisce servizi di orientamento per le iscrizioni ai corsi di laurea e di diploma, e di tutorato;
- provvede alla diffusione di strumenti informatici e telematici nella didattica e nei servizi;
- agevola l'inserimento di laureati e diplomati nel mondo del lavoro.

4. Le modalità di attuazione dei principi contenuti nel presente articolo sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 9

Il personale tecnico e amministrativo

1. L'Università, nel rispetto della funzionalità delle strutture, riconosce il diritto del personale tecnico e amministrativo ad una collocazione funzionale che corrisponda alle qualifiche specifiche, valorizzandone l'apporto, e ne promuove la formazione e l'aggiornamento professionale.

Art. 10

Relazioni Sindacali

1.L'Università tiene rapporti stabili con le Organizzazioni Sindacali per tutte le questioni attinenti allo stato giuridico-economico del personale ed all'ambiente di lavoro, e si conforma alla contrattazione nazionale e decentrata per quanto previsto dalle leggi.

Art. 11

Pari opportunità

1.L'Università, nel quadro generale del rigetto di ogni principio di discriminazione, adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire la pari opportunità nell'ambito della formazione e del lavoro.

Art.12

Ambiente di lavoro.

1.L'Università promuove le azioni idonee a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro, e, più in generale, la salvaguardia dell'ambiente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 13

Attività sociali e culturali

1. L'Università favorisce le attività sociali, culturali, sportive e ricreative del proprio personale e degli studenti attraverso servizi adeguati.

Capo III

Responsabilità e doveri

Art. 14

Doveri

1. Il personale universitario è tenuto ad adempiere con assiduità ed efficienza ai compiti inerenti alle proprie funzioni nel rispetto della legislazione statale, dello statuto e dei regolamenti di attuazione.
2. Gli studenti devono partecipare alle attività didattiche nelle forme e nei limiti previsti dai regolamenti e garantire la presenza negli organi collegiali di cui fanno parte.
3. Il personale universitario e gli studenti sono tenuti ad un uso congruo delle strutture e tale da conservare la loro integrità.

Art. 15

Sanzioni

1. Il personale universitario e gli studenti, in caso di inadempimento dei doveri di cui all'art. 14, sono assoggettati alle sanzioni previste dalle leggi dello Stato, dallo statuto e dai regolamenti.

Capo IV

Rapporti con l'esterno

Art. 16

Criteri generali

1. L'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca e documentazione nazionali ed internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e occasioni di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze.
2. Al fine di attuare quanto previsto al comma precedente, l'Università e le sue strutture possono concludere accordi o stabilire partecipazioni con altre amministrazioni pubbliche o con Enti, Consorzi, ed altri soggetti, pubblici o privati, per lo sviluppo di attività istituzionali di comune e reciproco interesse, nei limiti e secondo le modalità previsti dallo statuto e dai regolamenti L'Università, su proposta delle proprie strutture didattiche e di ricerca, può, tramite convenzioni con ordini professionali, istituire Seminari od altri istituti speciali per effettuare corsi di formazione professionale, anche sostitutivi di periodi di pratica, ai sensi della normativa vigente, senza oneri per l'Università.
3. I rapporti esterni dell'Ateneo devono essere compatibili con le finalità generali e con le attività istituzionali delle strutture coinvolte.
4. Gli accordi conclusi ai sensi del comma 2, sono deliberati e ratificati dagli organi competenti ai sensi del presente statuto.

Art. 17

Attività professionali

1. L'Università disciplina con apposite norme regolamentari lo svolgimento dell'attività professionale nell'ambito delle sue strutture.

Art. 18

Attività mediche e assistenziali

1. L'Università definisce attraverso apposite norme regolamentari l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica, di ricerca ed assistenziali prestati nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria.

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto, per le Scuole di Specializzazione che svolgono attività medico-assistenziale, il Direttore (modifica introdotta con DR n. 175 del 3.2.2004 – pubbl. in G.U. – serie gen. – dell'1.3.2004, n. 50) **può essere rieletto anche dopo il secondo mandato consecutivo.** (modifica introdotta con DR n. 270 del 6.2.2003 – pubbl. in G.U.- serie gen. - dell'8.3.2003, n. 56)

2. La disponibilità delle strutture assistenziali è realizzata dall'Università con appositi protocolli ed accordi che disciplinano i rapporti fra la Facoltà di Medicina e Chirurgia e le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale. Al fine di garantire la migliore interconnessione fra compiti di didattica, ricerca ed assistenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia e per assicurare la preparazione, la specializzazione, e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Università può costituire un apposito policlinico.

3. Con specifico regolamento proposto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia entro tre mesi dall'emanazione dello statuto, vengono determinate le modalità con cui si realizzano le forme di autonomia organizzativa e gestionale delle strutture che svolgono compiti assistenziali, nel rispetto della normativa universitaria. In tale regolamento verranno definite le norme per la costituzione di strutture che coinvolgono dipartimenti universitari ed ospedalieri.

4. La Facoltà di Medicina Veterinaria si dota di un ospedale veterinario per l'espletamento dell'attività didattica teorico-pratica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19

Innovazioni, attività di sperimentazione e protezione

L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolte utilizzando, comunque, strutture e mezzi

finanziari forniti dall'Università è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti. (modifica introdotta con D.R. n.1325 del 25-6-2008 in G.U. n. 165 del 16-7-2008)

Art. 19 bis

Partecipazione ad organismi privati

Per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Università e le sue strutture possono costituire o partecipare a soggetti di diritto privato, quali società, consorzi e spin-off accademici, associazioni, fondazioni, secondo modalità e limiti previsti dai Regolamenti di Ateneo. (modifica introdotta con D.R. n.1325 del 25-6-2008 in G.U. n. 165 del 16-7-2008)

TITOLO II

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I

Generalità

Art.20

Articolazione delle strutture

1. L'Università per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, scientifiche e di servizio, si articola in strutture di coordinamento, strutture didattiche, strutture di ricerca, centri di ricerca, centri di servizio e aziende.

2. Le strutture di coordinamento, le strutture didattiche e di ricerca, i centri di servizio e le aziende sono elencate in allegato al presente statuto.

Capo II

Strutture di coordinamento

Art. 21

Facoltà

1. La Facoltà è la struttura di coordinamento dell'attività culturale e di sviluppo dell'Ateneo relativamente alle aree disciplinari che la caratterizzano.

2. Nel quadro delle deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo e nel rispetto delle autonomie e delle esigenze espresse dalle strutture didattiche e di ricerca, spetta alle Facoltà:

a) programmare l'utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione;

b) istituire, anche in concorso con altre Facoltà, i corsi di studio, nei limiti della legislazione nazionale vigente;

c) approvare, **sulla base delle** necessità motivatamente espresse dalle strutture didattiche e sentiti i docenti interessati, i piani di utilizzo e i carichi didattici dei Professori e dei Ricercatori nei diversi corsi di studio, al fine di assicurare il corretto funzionamento degli stessi e garantire la piena utilizzazione dei propri docenti; **approvare inoltre il conferimento delle supplenze, degli affidamenti e proporre i contratti di insegnamento** (modifica emanata con DR n.1074 del 7.8.2000 – pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193);

d) provvedere all'attribuzione ai settori scientifici-disciplinari dei posti disponibili di Professore o Ricercatore ed alla loro copertura;

e) formulare, dopo aver acquisito il parere dei Consigli di corso di studio e dei Consigli dei dipartimenti interessati, i piani pluriennali di sviluppo e avanzare al Senato Accademico le relative richieste di nuovi posti in organico;

f) proporre le modifiche statutarie;

g) svolgere tutti gli altri compiti ad esse attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 22

Organi della Facoltà

1. Gli organi necessari della Facoltà sono:

a) il Consiglio di Facoltà;

b) il Preside;

c) la Giunta di Facoltà.

Art. 23

Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto:

a) da tutti i Professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facoltà;

b) dai rappresentanti elettivi dei ricercatori e degli assistenti ordinari nella misura di un terzo dei professori di cui alla lettera a) con arrotondamento all'unità intera per eccesso o per difetto, eletti con le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo (N.B.);

c) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere a) e b).

2. Il Consiglio di Facoltà svolge le funzioni previste dall'art.21. **La destinazione a concorso od a trasferimento dei posti di ruolo per il personale docente e ricercatore, nonché le relative** (modifica emanata con DR n.1074 del 7.8.2000 – pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193)

chiamate, e le questioni attinenti alle persone dei Professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le altre competenze spettano al Consiglio di Facoltà nella sua composizione più allargata;

3. La durata in carica dei membri eletti e le modalità della loro elezione in seno al Consiglio di Facoltà sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Nelle Facoltà, che hanno un solo Consiglio di corso di laurea, il Consiglio di Facoltà, per l'esercizio delle relative competenze, viene integrato in modo da adeguare la composizione numerica a quella stabilita per i Consigli di corso di studio, fermo restando che la presidenza rimane attribuita al Preside della Facoltà.

(N.B.) - Tale principio di arrotondamento (oltre 0,5=1; 0,5 e cifra inferiore=0) varrà in via interpretativa (art. 50 comma 2 lett. r Statuto) per tutti gli Organi collegiali dell'Ateneo e delle sue strutture, qualora le percentuali non siano espressamente previste come massime. In tale ultimo caso non sarà comunque possibile l'arrotondamento all'unità superiore (modifica emanata con DR n.1577 del 5.10.1999)

Art. 24

Il Preside

1. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà nella sua composizione più allargata tra i Professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo, che hanno optato per il regime di tempo pieno e dura in carica **quattro** anni. (modifica emanata con DR n. 2156 del 26.10.2004 - GU n. 264 del 10.11.2004) Le modalità di elezione sono stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Preside nomina tra i Professori di ruolo di prima fascia un Vice-Preside che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Preside:

a) rappresenta la Facoltà;

- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Facoltà;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà;
- d) esercita funzioni di iniziativa e di coordinamento;
- e) svolge attività di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo;
- f) esercita le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 25

Giunta di Facoltà

1. La Giunta di Facoltà svolge funzioni istruttorie e preparatorie dei punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Facoltà e coopera all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio.

2. la Giunta è composta da membri di diritto e /o eletti dal Consiglio di Facoltà tra i suoi componenti nel numero e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Preside (modifica introdotta con D.R. n. 1477 del 7.8.2003 – pubbl. in G.U. del 12.9.2003 – serie gen. n. 212).

3. La Giunta può anche esercitare poteri delegati dal Consiglio di Facoltà. A tal fine il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, precisando oggetto, durata e modalità di esercizio della delega. La delega perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del Preside.

Alla Giunta non possono essere delegati i provvedimenti relativi alla:

- a) istituzione di corsi di studio;**
- b) attribuzione ai settori scientifico-disciplinari dei posti disponibili di professore o ricercatore ed alla loro copertura;**
- c) formulazione dei piani pluriennali di sviluppo;**
- d) proposizione di modifiche statutarie;**
- e) chiamate di professori e ricercatori.**

(modifica introdotta con D.R. n.1325 del 25-6-2008 in G.U. n. 165 del 16-7-2008)

Capo III

Strutture didattiche

Art. 26

Individuazione delle strutture

1. Sono strutture didattiche dell'Università i seguenti corsi di studio:

i Corsi di Laurea,

i Corsi di Diploma,

le Scuole di Specializzazione.

Sono altresì strutture didattiche i corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo.

Art. 27

Consigli di corso di studio

1. Ad ogni corso di studio è preposto un Consiglio che provvede all'organizzazione dell'attività didattica. In particolare il Consiglio di corso di studio:

- a) **propone** annualmente **ai Consigli di Facoltà l'attribuzione** (modifica emanata con DR n.1074 del 7.8.2000 – pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193) dei compiti didattici ai Professori e ai Ricercatori, dopo aver sentito gli interessati, nel rispetto della normativa vigente e assicurando una equa ripartizione dei carichi didattici;
- b) provvede in piena autonomia all'organizzazione ed al coordinamento dell'attività didattica sotto il profilo sia delle modalità di svolgimento che dei contenuti;
- c) approva i piani di studio;
- d) costituisce le Commissioni di esami di profitto e di diploma;
- e) delibera sulle richieste presentate dagli studenti in ordine ai cambiamenti di sede o di percorso di formazione;
- f) sperimenta nuove modalità didattiche nei limiti previsti dalla legge;
- g) approva la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili, e la trasmette al Consiglio di Facoltà;
- h) presenta proposte ed esprime pareri alle Facoltà, relativamente alle loro attribuzioni, ed eventualmente anche ad altri organi accademici;
- i) gestisce le disponibilità finanziarie derivanti da assegnazioni dell'Ateneo o delle Facoltà e redige annualmente il rendiconto delle spese sostenute;
- l) esercita le altre competenze che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nelle Facoltà che hanno un solo corso di laurea, il Consiglio di Facoltà esercita anche le competenze suindicate.

3. I Consigli di corso di studio possono utilizzare, in casi di comprovata necessità, esclusivamente per compiti di supporto all'attività didattica ed a titolo gratuito, il personale tecnico e amministrativo laureato dell'area tecnico-scientifica, purché inquadrato al settimo livello o superiore, previa approvazione del Consiglio del dipartimento interessato.

Art. 28

Composizione dei Consigli di corso di studio

(articolo modificato con DR n.1074 del 7.8.2000 –
pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193).

1. Il Consiglio di corso di laurea è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo e dai professori ufficiali a contratto, dagli affidatari e dai supplenti nel corso (modifica emanata con DR n.1074 del 7.8.2000 – pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193);

b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori pari a 1/3 dei membri di cui alla lettera a);

c) da una rappresentanza elettiva del personale che svolge le funzioni di cui al comma 3 del precedente articolo in misura non superiore al 5% (modifica emanata con DR 1133 del 17.6.2003 – pubbl. in G.U. del 25.7.2003 – serie gen. n. 171) **dei docenti di cui alla lettera a);**

d) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 18% del totale dei membri di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

2. I docenti di cui alla precedente lett. a), qualora svolgano insegnamenti ufficiali in più corsi di studio, fanno parte del consiglio degli stessi.

3. La composizione dei Consigli di corso di studio per le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono disciplinate in conformità del comma 2 dell'art. 23.

4. Il Consiglio di corso di laurea elegge un Presidente fra i professori di ruolo di I fascia (modifica introdotta con D.R. 1478 del 7.8.2003 – pubbl. in G.U. del 13.9.2003 – serie gen. n. 213) **che dura in carica quattro anni accademici** (modifica emanata con DR n. 2759 del 21.12.2004 - GU n. 3 del 5.1.2005); **per tutti gli altri Corsi di studio il relativo Consiglio elegge il Presidente tra i professori di ruolo della Facoltà.**

5. Ai Consigli di Corso di studio, diversi dai Consigli di Corso di laurea, appartengono tutti i docenti del Corso stesso previsti al precedente comma 1 lett. a). Le rappresentanze di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1 sono elette, qualora le relative componenti esistano, e superino le percentuali stabilite nello stesso comma 1. Qualora le componenti fossero inferiori a dette percentuali, le stesse fanno parte di diritto del corso di studio. La rappresentanza

elettiva degli studenti è pari al 18% del totale dei membri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 5.

6. Le modalità per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di corso di studio sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.

7. Nel caso in cui non si possa procedere all'elezione del Presidente ai sensi del precedente comma 4, le funzioni del Consiglio di corso di studio sono esercitate dai Consigli di Facoltà che procederanno con le modalità che riterranno più opportune

8. Nei corsi di laurea e negli altri corsi di studio **di nuova istituzione che non siano interamente attivati**, è costituito dalla Facoltà o dalle Facoltà interessate, tramite specifici accordi, un comitato coordinatore che assume le funzioni del Consiglio di corso. **Nella fase transitoria di attuazione della riforma degli ordinamenti didattici per i corsi in via di trasformazione può essere costituito un unico Consiglio di corso nella composizione più ampia, comprendente i docenti e le rappresentanze necessarie di cui al comma 1, che esercita le competenze del vecchio e del nuovo ordinamento.** (modifica emanata con DR n. 468 del 22.5.2002, pubbl. in GU il 14.6.2002 – serie gen. n. 138).

9. Le disposizioni del presente articolo valgono fino all'istituzione delle classi dei Corsi di laurea e alla attuazione della conseguente normativa riguardante gli ordinamenti didattici dell'Ateneo.

Art. 28 bis

(introdotto con DR n. 468 del 22.5.2002, pubbl. in GU il 14.6.2002 – serie gen. n. 138).

1Le Facoltà possono prevedere l'istituzione di Consigli Intercorso ricomprendenti i Corsi di studio culturalmente affini nell'ambito della stessa Facoltà, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Didattico di Ateneo e nei rispettivi Regolamenti di Facoltà. In tale ipotesi il Consiglio Intercorso esercita le competenze spettanti ai Consigli dei Corsi di Studio ad esso afferenti.

2. Il Consiglio Intercorso è composto da tutti i docenti dei corsi afferenti e dalle rappresentanze di cui all'art 28 c. 1, elette in modo da garantirne la rappresentatività nei confronti dei corsi che ne fanno parte"

Art. 29

Dottorati di ricerca

1. I Dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo afferiscono ciascuno, sul piano amministrativo e contabile, alla struttura di ricerca proponente. Le attività dei Dottorati di ricerca sono stabilite annualmente dai relativi Collegi dei Docenti costituiti in base alla vigente normativa legislativa.

Art. 30

Commissione per la didattica

1. Presso ciascun corso di studio o presso il Consiglio di Facoltà, nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 2, è istituita una Commissione per la didattica, composta pariteticamente da un numero minimo di quattro docenti e ricercatori e quattro studenti, che ha il compito di valutare l'efficienza e l'efficacia dei servizi didattici ed ha altresì il compito di avanzare proposte in materia di calendario accademico e di programmazione dell'attività didattica. La Commissione riferisce almeno annualmente al Consiglio di corso di studio, ai fini dell'art. 27, comma 1, lettera g).

2. Le modalità per l'elezione e il funzionamento della Commissione per la didattica sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio di corso di studio.

CAPO IV

Strutture di Ricerca

Art. 31

Individuazione delle strutture

1. L'Università promuove ed incentiva l'aggregazione del proprio corpo docente in strutture di ricerca autonome e coerenti per composizione e funzioni.
2. Sono strutture di ricerca i dipartimenti.

Art.32

Requisiti generali e responsabilità

1. I dipartimenti dell'Università devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) affinità disciplinare, metodologica, o tematica;
 - b) unicità rispetto all'ambito di competenza disciplinare, metodologica o tematica;
 - c) **afferenza di un numero minimo di 25 professori e ricercatori, di cui almeno 5 professori di ruolo di prima fascia, che deve corrispondere ad un numero minimo di 35 afferenti equivalenti, ottenuto come prodotto del numero degli afferenti e di un coefficiente determinato secondo quanto stabilito nel regolamento generale di Ateneo; (modifica emanata con DR n. 20 del 10.1.2005)**
 - d) impiego ottimale delle risorse finanziarie, del personale, degli spazi e delle attrezzature;
 - e) stabilità temporale garantita da un periodo minimo triennale di afferenza dei singoli membri.
2. I dipartimenti sono responsabili dell'esercizio e dell'organizzazione della propria attività, nonché della gestione delle proprie risorse.
3. I dipartimenti sono tenuti a redigere i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 33

Caratteristiche

1. I dipartimenti devono avere un assetto gestionale e regolamentare omogeneo con riferimento agli organi, alla rappresentanza delle componenti e alla durata delle cariche elettive.
2. I dipartimenti devono di regola essere dislocati in sedi unitarie, in modo da garantire l'accorpamento del personale, delle attrezzature, dei laboratori e dei servizi.
3. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni interne.
4. Ai dipartimenti sono assegnati Segretari amministrativi i quali coordinano l'attività amministrativo-contabile e danno seguito a tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, idonei ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dipartimentali.

Art. 34

Controlli

1. Il rispetto dei requisiti indicati nell'art. 32, i bilanci consuntivi e la qualità delle attività di ricerca sono sottoposti a controlli da parte degli organi competenti dell'Ateneo.

Art. 35

Funzioni

1. I dipartimenti nel proprio ambito di competenza:
 - a) promuovono e coordinano tutte le attività di ricerca scientifica e predispongono annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati delle ricerche svolte;
 - b) promuovono l'istituzione dei dottorati di ricerca;

- c) collaborano, per quanto di propria competenza, con i corsi di studio preposti all'attività didattica;
- d) formulano proposte ed esprimono pareri, nell'ambito delle aree scientifiche di propria competenza, sulla assegnazione e sulla copertura dei posti di ruolo del personale docente;
- e) deliberano sulle domande di afferenza dei Professori e dei Ricercatori e ne danno comunicazione agli organi di competenza;
- f) formulano richieste di assegnazione di personale tecnico e amministrativo;
- g) deliberano sulla costituzione di sezioni interne;
- h) gestiscono le risorse finanziarie disponibili e formulano, ove necessario, richieste di finanziamento aggiuntivo;
- i) stipulano convenzioni, contratti e atti negoziali;
- l) redigono ed approvano annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo, previsti dall'art. 32 comma 3;
- m) redigono ed approvano il proprio regolamento interno.

Art. 36

Organi

1. Sono organi necessari dei dipartimenti:

- a) il Consiglio,
- b) il Direttore.

2. Nel regolamento di funzionamento interno può essere prevista l'istituzione di una Giunta elettiva.

Art. 37

Consiglio

1. Il Consiglio è composto:

a) da tutti i Professori e Ricercatori afferenti al dipartimento;

b) da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato, in servizio presso il dipartimento e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai Dottorati di ricerca istituiti dal dipartimento, elette secondo le modalità stabilite nel regolamento interno;

2. Il Segretario amministrativo partecipa con voto consultivo.

3. Il Consiglio esercita le competenze elencate all'art. 35.

Art. 38

Direttore

1. Il Direttore è eletto dal consiglio fra i Professori **ordinari e straordinari** (modifica emanata con DR n.1577 del 5.10.1999) , in regime di tempo pieno, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno, e dura in carica **quattro** anni (*modifica emanata con DR n. 2759 del 21.12.2004 - GU n. 3 del 5.1.2005*) .

2. Il Direttore ha la rappresentanza del dipartimento, convoca e presiede le riunioni del consiglio, dà esecuzione alle deliberazioni consiliari e svolge tutte le altre funzioni previste nel regolamento interno.

Art. 39

Istituzione e disattivazione

1. La proposta di istituzione del dipartimento, formulata nel rispetto dell'art. 32 comma 1, lettera c), deve essere debitamente motivata e redatta secondo le modalità previste nel Regolamento generale di Ateneo.

2. I dipartimenti non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 32 comma 1 lettere a), c) o d), sono disattivati nei casi e secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 40

Aree scientifico-disciplinari

1. Le aree scientifico-disciplinari sono costituite dai Professori e dai Ricercatori dei settori scientifico-disciplinari ad esse corrispondenti. Le aree attualmente attivate sono contenute nell'allegato A2) dello statuto.

2. Compito delle aree scientifico-disciplinari è provvedere alla ripartizione dei fondi della ricerca scientifica attribuiti dal Senato Accademico mediante l'elezione periodica di Commissioni scientifiche rappresentative delle diverse componenti docenti. I Professori ed i Ricercatori possono presentare al fine del relativo finanziamento progetti di ricerca anche in aree scientifico-disciplinari diverse da quelle di afferenza. E' altresì compito delle aree avanzare proposte e diffondere informazioni relative all'attività culturale e di ricerca nei settori scientifico-disciplinari ad esse afferenti.

3. Ogni area elegge periodicamente un Coordinatore che ha il compito di raccogliere le proposte e di diffondere le informazioni anche mediante la convocazione di apposite riunioni di area.

4. La composizione, le modalità di elezione dei membri delle commissioni e del Coordinatore di area nonché i criteri per l'attivazione o la disattivazione delle aree sono disciplinati nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 40 bis

(introdotto con DR n. 143 del 15.2.2002 – pubb. in GU il 9.3.2002 –serie gen.le n. 58)

1 – L'Università degli Studi di Perugia, nel rispetto delle procedure previste dal D.P.R.27.1.1998, n.25, può istituire propri poli scientifico - didattici ai quali riconosce autonomia, nel quadro di un Ateneo multicampus. In tale quadro particolari forme di autonomia possono essere riconosciute anche ai singoli corsi di studio istituiti sul territorio umbro.

2 – La costituzione di poli scientifico – didattici è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

3 - Il regolamento Generale di Ateneo determina le modalità secondo le quali i poli esercitano la propria autonomia.

Capo V

Centri e Aziende

Art. 41

Individuazione dei centri

1. Per il miglior perseguimento delle sue finalità, l'Università istituisce centri di servizio e centri di ricerca o partecipa alla loro istituzione.

Art. 42

Centri di servizio

1. Al fine di fornire alle strutture didattiche e di ricerca competenze e prestazioni di interesse generale o di particolare complessità l'Università istituisce centri di servizio interdipartimentali o di Ateneo.

2. L'istituzione dei centri di servizio, proposta dai Consigli delle strutture interessate o dal Rettore, è approvata dal Senato Accademico e ratificata dal Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza. I centri di servizio sono attivati con decreto del Rettore.

3. Sono organi del centro di servizio il Consiglio e il Direttore. Nel regolamento interno può essere prevista l'istituzione di una Giunta elettiva.

4. I centri di servizio dispongono di una dotazione, stabilita annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, nonché dei proventi dei servizi prestati.

5. I centri di servizio redigono il bilancio preventivo e quello consuntivo che devono essere approvati dai rispettivi Consigli.

6. I criteri di composizione e le modalità di nomina o di elezione degli organi necessari sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo. Le attività e le modalità di funzionamento dei centri sono disciplinate dai regolamenti interni.

Art. 43

Centro dei servizi bibliotecari

1. Al centro dei servizi bibliotecari compete, in attuazione degli indirizzi definiti dal Senato Accademico, l'organizzazione e il coordinamento del sistema bibliotecario dell'Ateneo, secondo le disposizioni dell'art. 42.

2. Il centro dei servizi bibliotecari propone annualmente al Senato Accademico l'attribuzione della quota di tasse e contributi da assegnarsi al sistema bibliotecario.

3. Il sistema bibliotecario è articolato in sezioni, scientificamente e culturalmente omogenee, individuate dal Senato Accademico. Le biblioteche, come sezioni del centro di cui al comma 1, costituiscono un servizio per le attività di didattica e di ricerca scientifica dell'Ateneo. Il regolamento del centro dei servizi bibliotecari, definisce le caratteristiche organizzative e funzionali delle biblioteche e ne stabilisce i requisiti minimi di risorse e servizi.

Art. 44

Centri di ricerca

1. Al fine di favorire la collaborazione scientifica, sia al proprio interno che con altre Università, su temi o progetti di particolare rilevanza, l'Ateneo istituisce o partecipa alla istituzione di centri di ricerca.

2. L'istituzione di centri di ricerca o la partecipazione ad essi avviene su proposta di uno o più dipartimenti dell'Ateneo. La proposta deve indicare, in particolare, la rilevanza delle finalità scientifiche e le risorse autonome disponibili.

3. L'istituzione dei centri di ricerca o la partecipazione ai medesimi è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza.

4. Sono organi necessari dei centri di ricerca, con sede amministrativa presso l'Ateneo di Perugia:

a) il Consiglio;

b) il Direttore o il Responsabile per l'Ateneo.

Nel regolamento interno può essere prevista l'istituzione di una Giunta elettiva.

5. Le modalità di elezione degli organi dei centri, con sede amministrativa presso l'Ateneo di Perugia, nonché quelle relative alla loro organizzazione e al loro funzionamento, sono disciplinate rispettivamente nel Regolamento generale di Ateneo e nel regolamento interno.

Art. 45

Azienda agraria

1. L'Azienda agraria dell'Università degli Studi di Perugia è strumento per la didattica e la ricerca della Facoltà di Agraria e della Facoltà di Medicina Veterinaria, nonché per la sperimentazione biologica, tecnologica ed agronomica dell'Università.

2. Sono Organi dell'Azienda agraria:

a) Il Presidente;

b) il Comitato di gestione;

c) Il Consigliere amministratore delegato.

3. Il Presidente dell'Azienda agraria è il Rettore o un suo delegato. Ha la rappresentanza dell'Azienda e presiede il Comitato di gestione.

4. Le norme di funzionamento dell'Azienda agraria e dei suoi organi sono stabilite da apposito regolamento interno.

5. L'Università promuove opportune intese con la Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia e con altri enti aventi analoghe finalità, al fine di realizzare una gestione integrata con le proprie Aziende agrarie.

TITOLO III

ORGANI DELL'ATENEO

Art. 46

Organi

1. Sono organi necessari dell'Ateneo:

a) il Rettore;

b) il Senato Accademico;

c) la Giunta di Ateneo;

d) il Consiglio di Amministrazione;

e) il Consiglio degli Studenti.

f) **il Nucleo di valutazione** (integrazione con DR n. 772 del 9.5.2000 – pubbl. in GU il 20.5.2000 – serie gen. n.116).

2. Per gli organi dell'Ateneo vige il principio della incompatibilità tra le cariche, salve le titolarità di diritto, con l'unica eccezione per i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;

Art. 47

Il Rettore

(Articolo modificato con DR n.1074 del 7.8.2000 –
pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193).

1. Il Rettore **è il rappresentante legale dell'Università e, coadiuvato dalla Giunta, esercita le funzioni di proposta e d'impulso nei confronti degli altri organi di ateneo, al fine dell'attuazione**

delle loro competenze; assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro attuazione, **salvo quanto previsto per la dirigenza .**

2. Il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta di Ateneo;

b) vigila sulla corretta attuazione delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, impartendo le opportune direttive;

c) vigila sul buon andamento delle strutture dell'Ateneo, garantendo altresì la corretta osservanza della normativa universitaria;

d) esercita l'autorità disciplinare nei limiti **e nelle forme** previsti **dall'ordinamento;**

e) nomina e revoca il Direttore Amministrativo **ed i dirigenti**, secondo quanto previsto **dagli articoli 58 e 59 di questo statuto;**

f) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Rettore dura in carica **quattro** anni **accademici**. (*modifica emanata con DR n. 2156 del 26.10.2004 - GU n. 264 del 10.11.2004*)

Art.48

Elettorato passivo e modalità di elezione del Rettore

(Articolo modificato con DR n.1074 del 7.8.2000 –
pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193).

1. Il Rettore viene eletto fra i Professori ordinari in ruolo a tempo pieno in servizio. Le candidature sono comunicate al Decano e vengono rese pubbliche, con modalità e tempi che verranno stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Decano indice le elezioni almeno sei mesi prima della scadenza del mandato e le operazioni elettorali sono portate a compimento almeno quattro mesi prima della stessa scadenza.

3. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Decano convoca entro quaranta giorni le elezioni e le operazioni elettorali si concludono entro i successivi cinquanta giorni. In tale eventualità il Rettore neo eletto assume, all'atto della nomina, la carica, che dura fino al termine dell'anno accademico in corso e per il successivo triennio.

4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta **degli aventi diritto al voto** nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati nella seconda votazione e risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti, **con le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.**

Art. 49

Elettorato attivo per la elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto da:

a) i Professori di I e II fascia di ruolo e fuori ruolo;

b) i Ricercatori confermati;

c) gli studenti membri del Consiglio Studentesco e gli studenti membri dei Consigli di Facoltà;

d) i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, eletti da tutto il personale di ruolo secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, in una percentuale pari al 5% della quota di corpo elettorale formato da Professori di I e II fascia e Ricercatori.

Art. 50

Il Senato Accademico – Competenze

(Articolo modificato con DR n.1074 del 7.8.2000 –
pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193).

1. Il Senato Accademico è l'organo collegiale di governo dell'Ateneo ed esercita funzioni di indirizzo, programmazione. **Esercita inoltre le funzioni di** organizzazione, coordinamento e controllo dell'attività di ricerca e di didattica.

2. Il Senato Accademico esercita tutte le funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo. In particolare:

a) approva il piano pluriennale di sviluppo **ed** il piano di sviluppo dell'edilizia universitaria;

b) verifica annualmente, **ricevuta la relazione del nucleo interno di valutazione**, i risultati delle attività **di** didattica e di ricerca, svolte nell'Ateneo, e l'impiego delle relative risorse;

c) determina l'organico e i criteri di attribuzione dei posti del personale docente;

d) **delibera** i criteri direttivi per la determinazione **del fabbisogno** organico e per l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo;

e) stabilisce **i criteri di ripartizione e di assegnazione delle** risorse finanziarie per la ricerca e la didattica e per i relativi servizi di supporto, **sentite le esigenze delle strutture didattiche e di ricerca**;

f) approva i regolamenti **di** Ateneo;

g) **approva gli** accordi di cooperazione nazionale ed internazionale;

h) stabilisce i criteri direttivi **e le procedure** per la stipula di convenzioni, contratti e accordi di cui all'art. 16;

i) prende in esame i pareri e le proposte formulati dal Consiglio degli Studenti;

l) delibera **sui criteri di** utilizzazione dei locali destinati alle strutture dell'Ateneo;

m) delibera sulla costituzione e sulla modificazione delle strutture didattiche e di ricerca;

n) determina l'importo ed i criteri di ripartizione delle tasse universitarie e dei contributi di laboratorio e biblioteca, **nei limiti consentiti dalla legislazione vigente**;

o) stabilisce esenzioni, agevolazioni e benefici a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio;

p) **approva il conferimento delle** lauree ad honorem, su **proposta** del Consiglio di Facoltà;

q) delibera sulle questioni di interpretazione dello statuto e dei regolamenti, su richiesta delle strutture interessate;

r) esprime parere sulla nomina e la revoca del direttore amministrativo e sull'attribuzione e la revoca degli incarichi ai dirigenti.

3. Il Senato Accademico **determina le linee programmatiche per la predisposizione del bilancio di previsione** annuale e **del bilancio** pluriennale dell'Ateneo; e **su questi** esprime parere **di conformità; esprime altresì parere sugli impieghi degli eventuali avanzi di amministrazione.**

4. Il Senato Accademico **esercita ogni altra attribuzione che non sia espressamente conferita agli altri organi dell'ateneo.**

Art. 51

Il Senato Accademico – Composizione

(Articolo modificato con DR n.1074 del 7.8.2000 – pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193).

1. Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

b) i Presidi, in rappresentanza delle Facoltà;

c) un rappresentante dei Professori ordinari, un rappresentante dei Professori associati, un rappresentante dei Ricercatori **eletto tra i ricercatori confermati** (*modifica introdotta con D.R. n. 1325 del 25.6.2008 in G.U. n. 165 del 16.07.2008*), per ciascuna delle macro aree di cui all'allegato A1), eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo;

d) **due Direttori di Dipartimento, eletti dai Direttori di Dipartimento, uno appartenente ad un'area scientifica dei settori disciplinari MAT, INF, FIS, ICAR, ING-IND, ING-INF, GEO, AGR, VET, CHIM, BIO, MED ed uno appartenente ad un'area umanistica L-ANT, L-OR, L-FIL-LET, L-LIN, L-ART, M-STO, M-DEA, M-GGR, M-FIL, M-PED, M-PSI, M-EDF, IUS, SECS-P, SECS-S, SPS dell'allegato 1 dello Statuto;** (*modifica introdotta con D.R. n.1325 del 25-6-2008 in G.U. n. 165 del 16-7-2008*).

e) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, eletti con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, ad esclusione delle competenze di cui ai punti b), c), e p) dell'art. 50, comma 2 (*modifica introdotta con D.R. n.1325 del 25-6-2008 in G.U. n. 165 del 16-7-2008*).

f) una rappresentanza degli studenti pari al 15% del totale dei membri di cui alle lettere a), b) c) **d), e)**, designata dal Consiglio degli Studenti tra i suoi componenti, limitatamente alle competenze di cui alle lettere a), b), f), i), l), m), per quel che riguarda le strutture didattiche, n) e o) dell'art. 50, comma 2. (*modifica introdotta con D.R. n.1325 del 25-6-2008 in G.U. n. 165 del 16-7-2008*)

Il Direttore Amministrativo partecipa alle riunioni del Senato Accademico e può esprimere pareri.

2. Rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni capoluogo e di altri Comuni eventualmente interessati sono invitati alle sedute del Senato Accademico relative alla determinazione dei piani di cui alle lettere a) e b) dell'art. 50, comma 2.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario designato dal Rettore.

4. I membri elettivi o designati durano in carica **quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.** (*modifica emanata con DR n. 2156 del 26.10.2004 - GU n. 264 del 10.11.2004*)

5. Il Senato Accademico si articola in commissioni con compiti istruttori e referenti secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

6. Il Senato Accademico è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti aventi pienezza di poteri su tutte le questioni di competenza dell'organo.

7. Le delibere sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 51 bis

Norma Transitoria

1. All'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 51 verranno indette votazioni per l'inserimento dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento e per l'integrazione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo per la rimanente parte del quadriennio cui si riferisce il mandato con le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo. (*modifica introdotta con D.R. n.1325 del 25-6-2008 in G.U. n. 165 del 16-7-2008*)

Art. 52

Il Consiglio di Amministrazione – Competenze

(Articolo modificato con DR n.1074 del 7.8.2000 –
pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193).

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) approva, su parere **conforme** del Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'Ateneo, **e può non conformarsi al parere del Senato con delibera motivata ed a maggioranza dei due terzi dei suoi membri;**
 - b) approva **gli assestamenti di bilancio ed** il conto consuntivo;
 - c) approva **la dotazione organica** del personale tecnico e amministrativo, **tenuto conto dei criteri stabiliti dal Senato Accademico;**
 - d) delibera sugli accordi conclusi ai sensi dell'art. 16 comma 2, che comportino variazioni a carico del bilancio dell'Ateneo;
 - e) esprime pareri obbligatori su:
 - piano pluriennale di sviluppo;
 - piano di sviluppo dell'edilizia universitaria;
 - Regolamenti di cui al successivo art. 74;
 - tasse universitarie e contributi di laboratorio e biblioteca;
 - esenzioni, agevolazioni e benefici a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate;
 - **nomina e revoca del direttore amministrativo e attribuzione e revoca degli incarichi ai dirigenti.**
3. Il Consiglio di Amministrazione **verifica la copertura finanziaria** delle delibere del Senato Accademico che comportano oneri a carico del bilancio.

Art. 53

Il Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

b) tre rappresentanti dei Professori di I fascia;

c) tre rappresentanti dei Professori di II fascia;

d) tre rappresentanti dei Ricercatori eletti tra i Ricercatori confermati;

e) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

f) tre rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio degli Studenti tra i suoi componenti;

g) un rappresentante della Regione dell'Umbria e un rappresentante del Comune di Perugia;

h) il Direttore Amministrativo **con voto consultivo**. (modificato con DR n.1074 del 7.8.2000 pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193).

2. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità per l'elezione dei rappresentanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni i rappresentanti designati dai soggetti e dagli enti finanziatori dell'Università secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica **quattro** anni (*modifica emanata con DR n. 2759 del 21.12.2004 - GU n. 3 del 5.1.2005*).

Art. 54

Giunta di Ateneo

(articolo modificato con DR n. 1222 del 6.10.2000, pubbl. in GU del 25.10.2000 – serie gen.n.250)

1. La Giunta di Ateneo è l'organo collegiale che coadiuva il Rettore nell'**esercizio** delle sue funzioni **di proposta**.
2. **Il Rettore può conferire ai membri della giunta**, per la cura di particolari settori, deleghe individuali e collettive, **fissando un termine eventualmente rinnovabile**.
3. La Giunta di Ateneo è composta da un minimo di cinque ad un massimo di dieci docenti nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico. **Il Rettore può procedere alla sostituzione ed integrazione di tali docenti nel corso del mandato, sentito il Senato accademico**.
4. Il Rettore designa tra i membri della Giunta, che siano professori di ruolo di I fascia, il Pro-Rettore che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo o di cessazione anticipata dalla carica.
5. La Giunta di Ateneo dura in carica **quattro** anni (*modifica emanata con DR n. 2759 del 21.12.2004 - GU n. 3 del 5.1.2005*). In caso di cessazione anticipata del Rettore rimane in carica fino alla nomina del nuovo Rettore.
6. I verbali delle riunioni della Giunta sono trasmessi al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
7. I membri della Giunta partecipano alle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione su invito del Rettore o su richiesta degli Organi stessi.

Art. 55

Consiglio degli Studenti - Competenze

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo rappresentativo della componente studentesca che svolge funzioni positive, consultive e di controllo.
2. In particolare, il Consiglio degli Studenti formula proposte o esprime pareri in merito a:
 - a) piano annuale della didattica;
 - b) Regolamento didattico dell'Ateneo;
 - c) utilizzazione dei locali per le strutture didattiche;

- d) costituzione e modificazione delle strutture didattiche;
- e) determinazione delle tasse universitarie e dei contributi di laboratorio e biblioteca;
- f) determinazione di esenzioni, agevolazioni e benefici, a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio;
- g) criteri di valutazione dell'attività didattica complessiva e dei singoli docenti;
- h) attività culturali, sportive e ricreative, gestite dagli studenti;
- i) organizzazione e gestione degli scambi e della mobilità degli studenti con Università italiane ed estere.

3. Le proposte formulate, secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo, dal Consiglio degli Studenti sono sottoposte al competente organo di governo, che le può respingere solo con deliberazione motivata.

4. Il Consiglio degli Studenti esercita attività di controllo, secondo le modalità previste dai regolamenti, sulle seguenti materie:

- a) modalità di svolgimento dei servizi didattici rivolti agli studenti;
- b) utilizzazione dei contributi di laboratorio e biblioteca;
- c) funzionamento dei servizi predisposti per l'attuazione del diritto allo studio.

Art. 56

Il Consiglio degli Studenti - Composizione

1. Il Consiglio degli Studenti è composto da due studenti per ciascuna Facoltà e altri due per ciascuna delle quattro Facoltà aventi il maggior numero di iscritti, eletti secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Consiglio degli Studenti dura in carica due anni.

3. L'organizzazione e il funzionamento interni del Consiglio degli studenti sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 57

Amministrazione centrale dell'Ateneo

(Articolo modificato con DR n.1074 del 7.8.2000 –
pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193).

1. L'Amministrazione centrale è costituita dalla Direzione Amministrativa e dai suoi Uffici, dalle Ripartizioni e dai loro Uffici, in conformità alla dotazione organica deliberata dal Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
2. **Il Direttore amministrativo ed i dirigenti preposti alle varie ripartizioni sono responsabili dell'attività amministrativa di gestione dell'ateneo, salvo quanto previsto nell'articolo 59bis.**
3. **Il regolamento generale di ateneo detta criteri e procedure per garantire l'unitarietà dell'attività amministrativa di gestione.**

Art. 58

Direttore Amministrativo

(Articolo modificato con DR n.1074 del 7.8.2000 – pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193).

1. **Il Direttore Amministrativo, in attuazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'università, sovrintende all'attività di gestione dell'amministrazione centrale secondo le direttive impartite dal rettore. A tal fine (a) dirige, coordina e controlla l'attività di gestione dei dirigenti dell'amministrazione centrale, specificando gli obiettivi che essi debbono**

perseguire ed attribuendo le corrispondenti risorse umane, finanziarie e materiali; (b) approva il documento dei piani di gestione, con il quale entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio sono definiti gli obiettivi da perseguire con l'attività di gestione.

2. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito ad un dirigente dell'Amministrazione universitaria, **di altra pubblica amministrazione od anche ad estraneo alle amministrazioni pubbliche**, che abbia i requisiti di legge e che sia in possesso di diploma di laurea, previo avviso di disponibilità e visti i curricula professionali.

3. **Il Direttore amministrativo è nominato e revocato dal Rettore, sentiti il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico.** L'incarico ha durata non superiore a quella del mandato del Rettore e può essere rinnovato.

4. **Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo è regolato da un contratto di diritto privato, approvato dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico, e stipulato dal Rettore.**

5. **Il Direttore amministrativo, se pubblico dipendente, viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del rapporto, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.**

6. Il Rettore, **sentito il Consiglio di Amministrazione**, su proposta del Direttore Amministrativo, **può designare** un Direttore vicario che svolge le funzioni del Direttore Amministrativo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 59

Dirigenti dell'amministrazione centrale

(Articolo modificato con DR n.1074 del 7.8.2000 –
pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193).

1. **Ai dirigenti preposti agli uffici dell'amministrazione centrale spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'università verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.**

2. **Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, di cui al comma 1, spetta al Rettore**, su proposta del Direttore amministrativo, **sentiti i pareri di cui agli articoli 50 comma 2, lettera r e, 52 comma 2, lettera e, nel rispetto dei criteri generali e della procedura stabiliti nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e della dirigenza.**

3. **Il Rettore, sentito** il Direttore Amministrativo, in casi di indefettibile e comprovata necessità, può attribuire incarichi temporanei, della durata massima di **cinque anni, a soggetti in possesso** (modifica emanata con D.R. 332 del 26.2.2004 – pubbl. in G.U. del 25.3.2004 – serie gen. – n. 71) di **elevata qualificazione professionale**, con contratti di diritto privato, per svolgere funzioni dirigenziali od equiparate.

Art. 59bis

Compiti dirigenziali dei direttori delle strutture

1. Nei dipartimenti, nei centri di servizio e nei centri di ricerca, gli atti di gestione competono al segretario amministrativo, fatte salve le attribuzioni del Direttore in materia di ricerca e di insegnamento. (Articolo introdotto con DR n.1074 del 7.8.2000 – pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193).

Art. 60

Consiglio dei Dirigenti

1. Il Consiglio dei Dirigenti è composto dal Direttore Amministrativo, che lo presiede, e dai Dirigenti.

2. Il Consiglio dei Dirigenti:

a) verifica con periodicità almeno annuale i carichi di lavoro e la produttività delle Ripartizioni;

b) formula proposte ed esprime pareri agli organi competenti sull'organizzazione e sulla gestione amministrativa dell'Ateneo, anche su richiesta dei Centri di spesa;

c) vigila sulla corretta interpretazione e sull'uniforme applicazione della normativa vigente nelle strutture dell'Ateneo.

Art. 61

Organico del personale tecnico e amministrativo

1. Il personale tecnico e amministrativo è assegnato alle ripartizioni e ai centri di spesa in base a principi di funzionalità, di economicità di gestione e di trasparenza, ed opera secondo criteri di professionalità e di responsabilità. Nella mobilità interna è garantito il rispetto della professionalità del personale.

2. Il Rettore decreta, su delibera del Consiglio di Amministrazione, la pianta organica dei dirigenti, del personale tecnico e amministrativo nell'Amministrazione centrale e nei centri di spesa.

3. Con le stesse modalità si provvede almeno ogni tre anni agli aggiornamenti della pianta organica e delle strutture di uffici e servizi, in base ai carichi di lavoro ed agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

4. Annualmente il Consiglio di Amministrazione provvede alla ricognizione delle vacanze in organico ed alle relative determinazioni.

Art. 62

Concorsi

1. I concorsi a posti di personale tecnico e amministrativo sono promossi dai centri di spesa nei quali si creano vacanze di organico.

2. Le commissioni di concorso sono costituite ai sensi della normativa vigente.

3. Non possono far parte delle commissioni di concorso i componenti eletti degli organi necessari di Ateneo, né i titolari di cariche politico-istituzionali o sindacali.

Art. 63

Organizzazione del lavoro

1. L'organizzazione del lavoro del personale tecnico e amministrativo si conforma, nell'ambito delle competenze delle rispettive strutture di appartenenza, a criteri di autonomia, di responsabilità e di flessibilità, in relazione agli obiettivi programmati.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, provvede a stabilire i criteri generali per:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro e di servizio;
 - la mobilità interna e la riconversione professionale;
 - la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.
3. Sulle questioni relative all'organizzazione del lavoro e allo stato giuridico ed economico del personale, vengono tenuti rapporti periodici con le organizzazioni sindacali più rappresentative.
4. L'Ateneo favorisce la consultazione del personale su temi di particolare rilevanza, secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 64

Indennità di carica

1. Nel bilancio dell'Ateneo può essere istituito un capitolo di spesa per le indennità di carica che verranno attribuite secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 65

Centri di spesa

1. Sono centri di spesa dell'Ateneo tutte le strutture che gestiscono risorse e servizi. Essi si distinguono in:
 - a) centri a finanza derivata che gestiscono autonomamente le risorse loro attribuite nel bilancio dell'Ateneo (strutture didattiche e di coordinamento);
 - b) centri con autonomia finanziaria, organizzativa, contrattuale e di spesa (strutture di ricerca e centri di servizio);
 - c) centri con autonomia di bilancio e di gestione, che hanno servizi e risorse in comune con i centri di cui alle lettere a) e b) (Azienda agraria, policlinico universitario e ospedale veterinario).
2. Non è possibile istituire più centri di spesa con le stesse finalità.
3. I bilanci dei centri di spesa di cui ai punti b) e c) contribuiscono al bilancio consolidato dell'Ateneo.
4. Il Rettore presenta una relazione annuale sulla gestione dei centri di spesa, che deve essere allegata al bilancio ed approvata dal Consiglio di Amministrazione insieme al bilancio stesso.
5. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, può deliberare l'istituzione di nuovi centri di spesa o la trasformazione di centri di spesa esistenti. La delibera del Senato Accademico è sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 52, comma 3 del presente statuto.

Art. 66

Disciplina dei centri di spesa

1. Le modalità di costituzione, di funzionamento e di gestione finanziaria dei centri di spesa sono disciplinate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e le convenzioni.
2. Nel rispetto del principio dell'equilibrio finanziario del bilancio, la gestione amministrativo contabile dei centri di spesa si conforma a valutazioni di ordine tecnico-scientifico al fine di assicurare l'economicità, l'efficacia e la rapidità nell'impiego delle risorse.
- 3) Le autorizzazioni richieste dai centri di spesa al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza, contabilità e le convenzioni, si intendono concesse se non deliberate entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 67

Gestione dei servizi

1. La gestione dei servizi dell'Ateneo può essere organizzata secondo le modalità seguenti:

- a) gestione diretta in economia, quando non sia necessaria una struttura particolarmente complessa, sia per la tipologia organizzativa che per i costi;
- b) affidamento, con esclusione delle attività primarie della didattica e della ricerca, in concessione a terzi quando ne risulti la convenienza per ragioni tecniche o economiche;
- c) formazione di una Istituzione, dotata di autonomia di gestione, per l'esercizio dei servizi privi di rilevanza imprenditoriale;
- d) costituzione di un'Impresa speciale con autonomia imprenditoriale, patrimoniale, amministrativa e contabile, per l'esercizio di servizi caratterizzati da rilevanza imprenditoriale e contabile;
- e) partecipazione a Società di capitali.

2. L'attuazione delle modalità di cui al comma 1 è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e le convenzioni.

TITOLO V

Controllo, Verifica e Pubblicità

Art. 68

Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci:

- a) esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo;
- b) esamina i bilanci preventivi ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione;
- c) formula pareri preventivi sui contratti e sulle convenzioni di ammontare superiore ad una cifra fissata nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e le convenzioni;

d) redige una relazione annuale sull'attività svolta che viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Collegio dei Sindaci è costituito da:

a) un Magistrato della Corte dei Conti;

b) un Dirigente del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) un iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

3. I componenti sono scelti per sorteggio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, entro una terna designata dall'Ufficio o dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

4. I Sindaci sono nominati dal Rettore, durano in carica **quattro** anni e non sono rinnovabili. *(modifica emanata con DR n. 2759 del 21.12.2004 - GU n. 3 del 5.1.2005)*

5. I Sindaci **possono partecipare**, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. *(modifica emanata con DR n. 2759 del 21.12.2004 - GU n. 3 del 5.1.2005)*

Art. 69

Il Garante di Ateneo

1. Il Garante di Ateneo ha il compito di tutelare chiunque, facente parte della istituzione universitaria, si possa ritenere danneggiato da carenze, disfunzioni, ritardi ed omissioni in atti e comportamenti dell'Università. A tal fine egli, d'ufficio o su istanza:

a) verifica la presenza di eventuali abusi, carenze, ritardi, disfunzioni ed omissioni e ne dà notizia agli organi competenti;

b) formula pareri e proposte per garantire il rispetto delle finalità istituzionali dell'Ateneo;

c) vigila sull'applicazione della normativa sulla pubblicità dei procedimenti nell'amministrazione dell'Università e richiama gli Uffici competenti alla corretta attuazione degli stessi;

d) può essere adito per esperire il tentativo di conciliazione di controversie individuali.

2. Il Garante di Ateneo è designato dal Presidente della Corte d'Appello, competente per territorio, tra i magistrati a riposo.

3. Il Garante di Ateneo è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni e non può essere confermato.
4. L'attività del Garante è disciplinata nel Regolamento generale d'Ateneo.

ART. 70

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, sulla base dei provvedimenti legislativi, regolamentari, ministeriali e rettorali che a detto nucleo facciano espresso riferimento, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la produttività della ricerca e della didattica, nonché di valutare la gestione amministrativa e gli interventi di sostegno al diritto allo studio. (modifica emanata con DR n. 772 del 9.5.2000 - pubbl. in GU il 20.5.2000 – serie gen. n. 116) **Il Nucleo esercita, inoltre, tutte le competenze allo stesso attribuite dalla normativa vigente.** (modifica emanata con DR n. 1560 del 23.7.2010 – pubbl. in GU dell'11.8. 2010 – serie gen. n. 186).

2. Il Nucleo determina i parametri ed i criteri per l'esercizio della valutazione, in riferimento agli obiettivi stabiliti dalla legge ed ai programmi ed agli atti di indirizzo dell'Ateneo. **L'Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.** (integrazione aggiunta con DR n. 772 del 9.5.2000 - pubbl. in GU il 20.5.2000 – serie gen. n. 116).

3. Il Nucleo elabora una relazione annuale **prevista dalla normativa** vigente e la trasmette, **entro il 30 aprile di ciascun anno**, agli organi necessari dell'Ateneo e al Direttore Amministrativo **nonché al M.U.R.S.T. e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.** (integrazione aggiunta con DR n. 772 del 9.5.2000 - pubbl. in GU il 20.5.2000 – serie gen. n. 116)

4. **Il Nucleo di valutazione è composto da cinque docenti** (modifica emanata con DR n. 772 del 9.5.2000 pubbl. in GU il 20.5.2000 – serie gen. n. 116) **e da quattro membri nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, di cui almeno due esterni, in possesso di specifica ed elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo della valutazione della performance, del management e del personale delle amministrazioni pubbliche.** (modifica emanata con DR n. 1560 del 23.7.2010 - pubbl. in GU dell'11.8. 2010 – serie gen. n. 186). **Il Coordinatore del Nucleo è eletto tra i membri che siano Professori di ruolo dell'Università degli Studi di Perugia.** (modifica emanata con DR n. 772 del 9.5.2000 pubbl. in GU il 20.5.2000 – serie gen. n. 116)

5. I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, durano in carica **quattro** anni e non possono ricoprire l'incarico per più di due volte consecutive (modifica emanata con DR n. 2759 del 21.12.2004 – G.U. n. 3 del 5.1.2005).

Art. 71

Pubblicità degli atti

1. L'Ateneo attua, anche mediante apposite pubblicazioni periodiche, i principi di trasparenza, di pubblicità e di libera circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie strutture. E' istituito un Bollettino Ufficiale di Ateneo nel quale vengono pubblicati gli atti normativi di carattere generale.
2. Le delibere degli organi collegiali riguardanti centri di spesa, personale e soggetti esterni all'Università, sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla data di adozione della delibera.
3. Ampia pubblicità viene assicurata alle procedure concorsuali e ai risultati delle stesse.
4. I verbali degli organi collegiali sono resi pubblici, secondo modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.
5. E' istituita l'anagrafe delle ricerche dell'Ateneo. A tal fine ogni struttura o centro di ricerca comunica al Rettore il piano annuale delle ricerche previste, in corso o concluse.

Art. 72

Diritto di accesso

1. L'Ateneo garantisce il diritto di accesso agli atti e alle informazioni mediante l'istituzione di un apposito Ufficio che provvede ad evadere le richieste. Le richieste di accesso possono essere verbali o in forma scritta secondo le modalità previste dalla normativa vigente e ai sensi del Regolamento generale di Ateneo.

TITOLO VI

Modifiche di statuto e regolamenti

Art. 73

Modifiche dello statuto.

1. Le modifiche del presente statuto sono deliberate, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato Accademico nella sua composizione più ampia, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli Studenti e gli organi collegiali delle strutture interessate. Le modifiche degli Allegati, ad esclusione dell'Allegato A1), non costituiscono modifiche del presente statuto.
2. L'iniziativa delle proposte di modifica spetta al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli Studenti, alle Facoltà, alle strutture didattiche e alle strutture di ricerca.
3. Nell'ipotesi di revisione totale dello statuto, il testo del nuovo Statuto è approvato dal Senato Accademico, integrato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 168 del 1989.

Art. 74

Regolamenti di attuazione

1. L'Ateneo, in attuazione delle disposizioni statutarie, adotta i seguenti regolamenti di Ateneo:
 - Regolamento generale di Ateneo;
 - Regolamento didattico di Ateneo;
 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e le convenzioni;

2. Ogni struttura di coordinamento, didattica, di ricerca e di servizio si dota di un proprio regolamento interno, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti dell'Ateneo.

3. Le modifiche dei regolamenti vengono deliberate con le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO VII

Norme comuni

Art. 75

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le riunioni degli organi collegiali sono valide quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, **detratti gli assenti giustificati per legittimo impedimento** (modifica emanata con DR n.1074 del 7.8.2000 – pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193).

2. Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o lo statuto non prevedano diversamente. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. **Per le deliberazioni che riguardano la proposta o l'approvazione di regolamenti e l'assegnazione di posti di organico o di risorse, la maggioranza di cui al precedente comma dovrà essere di almeno un terzo degli aventi diritto. Per l'approvazione dei bilanci è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto** (modifica emanata con DR n.1074 del 7.8.2000 – pubbl. in GU del 19.8.2000 – serie gen. n. 193).

Art. 76

Incompatibilità

1. Le funzioni di Rettore, Pro-rettore vicario, Preside di Facoltà, Presidente di Consiglio di corso di studio, Direttore di centro di spesa, **con esclusione dei Direttori di Dipartimento eletti in Senato Accademico**, (modifica introdotta con D.R. n.1325 del 25-6-2008 in G.U. n. 165 del 16-7-2008), membro del Consiglio di Amministrazione, membro elettivo del Senato Accademico, membro della Giunta di Ateneo, membro del Consiglio degli Studenti, non sono compatibili tra loro, salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 2.

2. Le cariche dei Preside di Facoltà, Presidente di corso di studio, Direttore di scuola di specializzazione, Direttore di dipartimento, Direttore di centro di servizio sono incompatibili:

a) con il collocamento in congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica ex art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

b) con il collocamento in congedo per motivi di studio all'estero ex art. 10 della legge 311/1958.

Il titolare di una delle cariche sopra indicate che abbia ottenuto l'autorizzazione al congedo suddetto deve optare tra le dimissioni dalla carica e la rinuncia al congedo. (modifica emanata con DR n. 259 del 11.2.2005 – pubbl. in GU del 7.3.2005 – serie gen. n. 54)

Art. 77

Afferenze ed adesioni

1. Ogni Professore e Ricercatore deve afferire ad una struttura di ricerca e può aderire a centri di ricerca, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti interni delle singole strutture.

Art. 78

Elezioni

1. L'espletamento delle elezioni degli organi necessari dell'Ateneo deve avvenire, di norma, nel periodo 1[^] ottobre - 30 giugno.

Art. 79

Definizioni

1. Ai fini del presente statuto e dei regolamenti con la dizione "Professori" si intendono professori straordinari, ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo; con la dizione "Ricercatori" si intendono ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento, con la dizione "Docenti" i Professori, i Ricercatori ed i docenti ufficiali che siano titolari di un corso di insegnamento, e con la dizione "ricercatori" coloro che sono legittimati a svolgere attività di ricerca.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

Art. 80

Istituti

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore dello statuto, tutti gli istituti devono trasformarsi, anche mediante le necessarie aggregazioni, in dipartimenti. Gli istituti che non ottemperano a tale disposizione sono disattivati e i loro componenti afferiscono a dipartimenti esistenti.

2. Fino a tale data gli istituti operano in conformità alla normativa vigente.

3. Non si può comunque procedere alla costituzione di nuovi istituti.

Art. 81

Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'art. 74 devono essere approvati entro otto mesi dall'entrata in vigore dello statuto. Il Regolamento generale di Ateneo deve essere approvato entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello statuto. Fino alla entrata in vigore dei nuovi regolamenti si applicano i regolamenti vigenti e gli ordinamenti didattici contenuti nello statuto previgente, ad eccezione delle disposizioni incompatibili con il presente statuto.

Art. 82

Rinnovo e costituzione degli organi

1. Al fine di garantire la continuità del funzionamento dell'Ateneo, il Rettore, i Presidi di Facoltà, i Presidenti di Consiglio di corso di studio, i Direttori delle strutture di ricerca e i Direttori dei centri di servizio completano i mandati in corso al momento dell'entrata in vigore dello statuto. Tali mandati, qualora manchi, alla data di entrata in vigore del presente statuto, più della metà del termine previsto per il loro espletamento sono computati come primo mandato ai fini dell'attuazione del principio della temporaneità delle cariche di cui all'art. 5.

2. In prima applicazione dello statuto si provvede alla costituzione del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti, secondo le modalità previste dai successivi commi 3, 4 e 5.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto il Rettore indice le elezioni per i rappresentanti del personale docente e del personale tecnico e amministrativo in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

L'elettorato attivo spetta al personale docente, in ruolo o fuori ruolo, e al personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei Professori di I fascia, di II fascia, dei Ricercatori e del personale tecnico e amministrativo in seno al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, l'elettorato passivo spetta a coloro che, avendone titolo ai sensi del presente statuto, presentano formale candidatura almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.

I Professori di I fascia, i Professori di II fascia ed i Ricercatori eleggono i rappresentanti della rispettiva categoria di appartenenza, con voto limitato ad una sola preferenza, in seno al Consiglio di Amministrazione. Con la stessa modalità eleggono i rappresentanti della rispettiva categoria di appartenenza in seno al Senato Accademico in ciascuna delle macro-aree di cui all'allegato A1).

Per ogni categoria le votazioni sono valide se ad esse ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto. Se la prima votazione non è valida si procede, con la stessa maggioranza di partecipanti, ad una seconda votazione, da indirsi entro 15 giorni dalla data della prima.

Risultano eletti coloro che, per ogni categoria, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La mancata elezione dei rappresentanti di una o più componenti non pregiudica la regolare costituzione dell'organo, purché il numero degli eletti non sia inferiore alla metà più uno dei componenti aventi pienezza di poteri su tutte le questioni di competenza dell'organo.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto il Rettore indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Facoltà attualmente in vigore. Il Consiglio degli Studenti, entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati, designa i propri membri nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione.

5. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti, così eletti, durano in carica fino al compimento del triennio, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico, nel corso del quale è avvenuta la loro costituzione.

6. Gli altri organi collegiali previsti dallo statuto sono costituiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento generale d'Ateneo, ovvero dei regolamenti delle singole strutture.

Art. 82 bis

Norma transitoria

(introdotto con DR n. 2759 del 21.12.2004 - GU n. 3 del 5.1.2005)

1. È prorogato di un anno il mandato del rettore, dei presidi e dei membri elettivi del senato accademico in carica alla data del 31 ottobre 2004, ad eccezione dei presidi delle facoltà nelle quali siano state indette, alla data del 10.6.2004, le elezioni del preside;

2. I mandati conseguenti all'elezione che si terranno successivamente alla data di cui al comma precedente avranno durata quadriennale

3. È prorogato di un anno il mandato dei presidenti dei consigli di corso di laurea e di tutti gli altri corsi di studio, dei direttori di dipartimento, dei membri del consiglio di amministrazione, dei componenti la giunta di ateneo, dei membri del collegio dei sindaci, dei componenti il

nucleo di valutazione in carica al 1° novembre 2004, ad eccezione dei Direttori di Dipartimento nei quali siano state indette alla data del 30.11.2004 le elezioni del Direttore.

Art. 83

Entrata in vigore

1. Lo statuto viene emanato con Decreto rettorale ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. I regolamenti di Ateneo e quelli delle singole strutture entrano in vigore il giorno dopo la loro emanazione con Decreto rettorale.

Allegato A1) – (modifiche emanate con D.R. n. 489 del 29.5.2002, pubbl. in GU il 12.6.2002 – serie gen. n. 136 e con D.R. 1325 del 25.6.2008 in G.U. n. 165 del 16.07.2008)

AREE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO

AREA SETTORI DISCIPLINARI

1) Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche, MAT, INF, FIS

Ingegneria civile ed architettura, Ingegneria industriale ICAR, ING-IND
e dell'informazione; ING-INF

2) Scienze della terra, Scienze agrarie e veterinarie GEO, AGR, VET

3) Scienze chimiche, Scienze biologiche, Scienze mediche CHIM, BIO, MED

4) Scienze dell'antichità, filologico-letterarie L-ANT, L-OR, L-FIL-LET,

e storico artistiche, Scienze storiche, filosofiche, L-LIN, L-ART,

pedagogiche e psicologiche M-STO, M-DEA, M-GGR,

M-FIL, M-PED, M-PSI,

M-EDF

5) Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, IUS, SECS-P, SECS-S,

Scienze politiche e sociali SPS

Allegato A2) - (modifica emanata con DR n. 489 del 29.5.2002, pubbl. in GU il 12.6.2002 – serie gen. n. 136)

AREE SCIENTIFICHE - DISCIPLINARI

Scienze Matematiche e Informatiche

Scienze Fisiche

Scienze Chimiche

Scienze della Terra

Scienze Biologiche

Scienze Mediche

Scienze Agrarie e Veterinarie

Ingegneria Civile e Architettura

Ingegneria Industriale e dell'Informazione

Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche

Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche

Scienze Giuridiche

Scienze economiche e statistiche

Scienze politiche e sociali

Allegato B)

FACOLTA'

- Giurisprudenza

- Scienze Politiche

- Economia

- Lettere e Filosofia

- Scienza della Formazione

- Medicina e Chirurgia

- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

- Farmacia

- Ingegneria

- Agraria

- Medicina Veterinaria

Allegato C)

CORSI DI LAUREA - DIPLOMI - SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE -
CORSI DI PERFEZIONAMENTO

CORSI DI LAUREA

- Chimica (S)

- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (S)

- Economia del - Turismo (S) Sede/i: Assisi

- Economia e Commercio (S)

- Farmacia (S)

- Filosofia (S)

- Fisica (S)

- Giurisprudenza (S)

- Ingegneria Civile (S)

- Ingegneria dei Materiale (S) Sede/i:Terni

- Ingegneria Elettronica (S)

- Ingegneria Meccanica (S)

- Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (S)

- Lettere (S)

- Lingue e Letterature Straniere (S)

- Matematica (S)

- Materie Letterarie (S)

- Medicina e Chirurgia (S) Sede/i:Terni

- Medicina e Chirurgia (S)

- Medicina e Veterinaria (S)

- Odontoiatria e Protesi Dentaria (S)

- Scienze Agrarie (S)

- Scienze Biologiche (S)

- Scienze dell'Educazione (S)

- Scienze della Produzione Animale (S)

- Scienze Geologiche (S)

- Scienze Naturali (S)

- Scienze Politiche (S)

DIPLOMI

- Abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari (S)

- Scienze Infermieristiche (N)

- Dietologia e dietetica applicata (S)

- Tecnico di Laboratorio Biomedico (S)

- Statistica ed Informatica per la Gestione delle Imprese (S)

- Economia e Amministrazione delle Imprese (S) Sede: Terni

- Economia e Gestione dei Servizi Turistici (S) Sede: Assisi

- Gestione Tecnica e Amministrativa in Agricoltura orientamento
"Gestione e conservazione dell'Ambiente" (S)

- Gestione Tecnica e Amministrativa in Agricoltura orientamento
"Scienza del Territorio" (N) Sede: Città della Pieve

- Igiene e Sanità Animale (N)

- Informatica (S)

- Ingegneria Aerospaziale (N)

- Ingegneria delle Infrastrutture (S)

- Servizio Sociale (S)

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

- Assistenti Sociali (N)

- Erboristeria (N)

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Anatomia Patologica

Anestesia e rianimazione

Biochimica clinica

Cardiologia

Chimica e tecnologie alimentari

Chirurgia generale

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Chirurgia toracica

Chirurgia vascolare

Dermatologia e venereologia

Ematologia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Farmacia ospedaliera

Gastroenterologia

Geriatrics

Ginecologia e Ostetricia

Igiene e medicina preventiva

Malattie infettive

Medicina del lavoro

Medicina delle comunità

Medicina dello sport

Medicina fisica e riabilitazione

Medicina interna
Medicina legale
Medicina nucleare
Microbiologia e virologia
Nefrologia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatria
Patologia Clinica
Pediatria
Psichiatria
Radiodiagnostica
Radioterapia
Reumatologia
Scienza dell'alimentazione
Urologia
Professioni Legali
Formazione insegnanti Scuola Secondaria (S.S.I.S)
Ispezione alimenti origine animale
Sanità animale allevamento e produzioni Zootec.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

- Fisica degli Stati aggregati (S)
- Scienze molecolari applicate (S)
- Flebologia di base (S)
- Flebologia Clinica (S)

- Flebologia Specialistica (S)

- Medicina vascolare (S)

- Ecografia internistica ed interventiva (S)

- Ecografia Urologica, Nefrologica e

- Andrologica (S)

- Applicazioni diagnostiche delle Biotecnologie (S)

- Economia della Gestione di risorse Ambientali (S)

LEGENDA:

(S) = attivato (N) = non attivato

Allegato D)

DIPARTIMENTI

- 1 Biologia Cellulare e Ambientale
- 2 Biologia Applicata
- 3 Chimica
- 4 Chimica e Tecnologia del Farmaco
- 5 Diritto Pubblico
- 6 Discipline Giuridiche ed Aziendali
- 7 Economia, Finanza e Statistica
- 8 Filosofia, Linguistica e Letterature
- 9 Fisica
- 10 Ingegneria Civile ed Ambientale
- 11 Ingegneria Elettronica e dell'Informazione.
- 12 Ingegneria Industriale
- 13 Istituzioni e Società'
- 14 Lingue e Letterature Antiche, Moderne e Comparate
- 15 Matematica e Informatica
- 16 Medicina Clinica e Sperimentale
- 17 Medicina Interna
- 18 Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche
- 19 Patologia, Diagnostica e Clinica Veterinaria.
- 20 Scienze Agrarie e Ambientali
- 21 Scienze Biopatologiche ed Igiene delle Produzioni Animali e Alimentari
- 22 Scienze Chirurgiche, Radiologiche e Odontostomatologiche
- 23 Scienze della Terra
- 24 Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti
- 25 Scienze Storiche
- 26 Scienze Umane e della Formazione
- 27 Specialità' Medico-Chirurgiche e Sanità' Pubblica
- 28 Studi Giuridici "Alessandro Giuliani"
- 29 Uomo e Territorio

Allegato E)

CENTRI DI SERVIZIO

- Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.)
- Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.)
- Centro Universitario di Microscopia Elettronica (C.U.M.E.)
- Centro dei Servizi Bibliotecari (C.S.B.)
- Stabulario Centralizzato
- Centro Appenninico del Terminillo "C. Jucci" (C.A.T.)

Allegato F)

AZIENDE

Azienda Agraria